

**TRIBUNALE CIVILE DI MILANO**

**RICORSO ex art. 10 del D.lgs. 1° settembre 2011 n. 150**

Per: il Dott. Massimo DE SANTIS, nato a Tivoli l'8 aprile 1962, C.F. DSNMSM62D08L182S, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Federico Lucarelli (C.F. LCRFRC71D24H501H) e Paolo Gallinelli (C.F. GLLPLA64T11G337M) del Foro di Roma, nonché dall'Avv. Romolo Becciani del Foro di Milano (C.F. BCCRML40D04D612Y) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Milano, Galleria del Corso n. 4 (20122), giusta delega a margine del presente atto;

- ricorrente

contro: la F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Milano, Corso Vittorio Emanuele II, n. 9, P. IVA 04231750151;

- resistente

\* \* \* \* \*

1. In via preliminare, è opportuno rilevare che il presente procedimento, avendo ad oggetto una domanda di risarcimento per illecito trattamento di dati personali, è soggetto alla recente disciplina di cui all'art. 10 del D.lgs. 1° settembre 2011 n. 150 ("*Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della Legge 18 giugno 2009, n. 69*"). In particolare, tenuto conto che detta norma richiama espressamente per le controversie di cui all'art. 152 del D.lgs. n. 196/2003 ("*Tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle disposizioni del presente codice*" – Codice della

Privacy) l'applicazione del rito del lavoro, l'odierno atto introduttivo assume la forma del ricorso *ex art.* 414 c.p.c..

\* \* \* \* \*

2. Premesso ciò, giova ora, per una più esauriente e chiara esposizione delle ragioni del nostro assistito, riassumerne brevemente la carriera sportiva ed evidenziare gli accadimenti che hanno dato origine alla presente controversia.

2.1 Il Dott. Massimo De Santis è un ex arbitro di calcio, che ha iniziato ad arbitrare nel 1979 presso la sezione A.I.A. (Associazione Italiana Arbitri) di Tivoli.

2.2 Dopo quindici anni di arbitraggi nelle categorie minori, l'odierno ricorrente, nel 1995, venne promosso in Serie A dalla Commissione Arbitri Nazionale, cominciando una luminosa carriera, culminata nel 2000 con la qualifica di arbitro internazionale e, nel 2003, con l'assegnazione del Premio "Mauro", quale miglior arbitro dell'anno.

2.3 Nel corso della propria carriera (conclusasi nel 2007, anche a seguito dell'iniqua "gogna" mediatica e delle umorali e "sommarie" decisioni adottate dalla Giustizia Sportiva nell'ambito dello scandalo c.d. "Calciopoli"), il Dott. De Santis ha diretto 160 partite in Serie A, nonché è stato designato nel *pool* dei migliori fischietti internazionali per arbitrare alle Olimpiadi di Atene 2004.

\* \* \* \* \*

2.4 Successivamente, l'odierno ricorrente, dal contenuto di alcuni atti relativi al procedimento penale n. 25194/2008 R.G.N.R. (stralcio del procedimento n. 30392/2003) pendente dinanzi al Tribunale di Milano nei confronti di Marco Bernardini + altri (c.d. Telecom), veniva a

conoscenza di gravi illeciti comportamenti posti in essere ai suoi danni dalla società resistente.

2.5 Nel dettaglio, emergeva che la F.C. Internazionale aveva conferito mandato a Emanuele Cipriani (investigatore privato, titolare della Worldwide Consultants Security L.t.d.), tramite il Dott. Tavaroli (responsabile della Direzione Security Pirelli, società controllata dal Dott. Massimo Moratti, Presidente della F.C. Internazionale), di eseguire illecite indagini ed investigazioni sulla vita e sulle abitudini private del Dott. De Santis, con acquisizione di dati personali ed anche sensibili (identificazione cellulari e utenze fisse; identificazione di spostamenti ed impegni giornalieri; individuazione di collegamenti con altri soggetti conoscenti od amici; individuazioni di frequentazioni di locali o ritrovi), violando gravemente i diritti personalissimi del medesimo, quale quello alla privacy ed alla riservatezza.

2.6 In particolare, dalla sentenza emessa dal G.U.P., Dott.ssa Mariolina Panasiti, in data 28 maggio 2010, a conclusione del rito abbreviato richiesto dagli imputati, è emerso che, nell'ambito della c.d. **“Operazione Ladroni”** (denominazione del dossier di spionaggio commissionato dall'Inter ai danni del Dott. De Santis), *“... il TAVAROLI ha segnalato di essere stato contattato dalla segreteria del Dr. Moratti, Presidente dell'Inter, compagine presso la quale la Pirelli aveva una partecipazione azionaria, ed a seguito del detto contatto aveva avuto un incontro con Moratti e Facchetti presso la sede della Saras. FACCHETTI aveva rappresentato ad esso TAVAROLI ed a MORATTI di essere stato avvicinato da un arbitro della delegazione di Bergamo che in più incontri aveva rappresentato un sistema di*

condizionamento delle partite di calcio facente capo a Moggi ed avente come perno essenziale l'arbitro De Santis. Al riguardo il CIPRIANI ha indicato che ***l'Operazione "LADRONI" aveva avuto ad oggetto accertamenti molto approfonditi sulla persona dell'arbitro DE SANTIS su richiesta di TAVAROLI*** quando questi lavorava ancora in PIRELLI ... Alla domanda del perché non avesse fatturato come POLIS d'ISTINTO? Il CIPRIANI rispondeva: *“perché nelle intenzioni dell'INTER così come segnalatomi da TAVAROLI era opportuno che l'investigazione non risultasse o comunque fosse difficilmente individuabile. Per accertamenti complementari concordati intendevo riferirmi agli accertamenti presso le banche dati”*. Ed alla ulteriore domanda del perché le investigazioni svolte nei confronti dell'arbitro DE SANTIS ed i soggetti a lui vicini non fossero state fatturate all'INTER? Il CIPRIANI indicava: *“perché ancora una volta è stato TAVAROLI a darmi questa indicazione. Per quanto riguarda la fattura dell'INTER ricordo di averla consegnata a mani direttamente a TAVAROLI e di aver, dopo un certo periodo di tempo, richiesto alla CERRETA di adoperarsi perché mi venisse pagata”* (v. sub **doc. 1** pagg. 129 – 132 della sentenza emessa in data 28 maggio 2010 dal G.U.P. Dott.ssa Mariolina Panasiti).

2.7 Il passo riportato nella sopracitata sentenza è una parte di quanto più ampiamente è emerso sul punto dalle laboriose e minuziose indagini effettuate dagli inquirenti.

In particolare, il Dott. Tavaroli riferisce che: *“... attorno alla fine del 2002 dopo essere stato contattato dalla segreteria del Dr. Moratti, Presidente dell'Inter, compagine presso la quale la Pirelli ha una*

partecipazione azionaria, ebbi un incontro con Moratti e Facchetti presso la sede della Saras. Facchetti rappresentò a me e a Moratti di essere stato avvicinato da un arbitro della delegazione di Bergamo che in più incontri aveva rappresentato un sistema di condizionamento delle partite di calcio facente capo a Moggi ed avente come perno essenziale nell'arbitro De Santis. Facchetti non fece il nome dell'arbitro che lo aveva avvicinato anche se successivamente dagli organi di stampa ho capito si trattasse di **Nucini**. Sempre a dire di Facchetti quest'arbitro gli aveva raccontato di essere stato contattato ed avvicinato dall'arbitro De Santis nel corso del raduno a Sportilia. De Santis gli aveva fatto presente che vi era un modo per avanzare nella graduatoria degli arbitri (chi aveva contattato Facchetti arbitrava prevalentemente in serie B). De Santis aveva prospettato che se voleva arbitrare incontri di serie A, dove gli arbitri ricevono rimborsi molto più consistenti, doveva seguire i suggerimenti dello stesso De Santis e di alcuni amici ... L'arbitro aveva confidato a Facchetti di avere accettato il consiglio di De Santis. Una volta data l'iniziale disponibilità, qualche tempo dopo l'arbitro era stato prelevato con l'auto, dopo aver dovuto lasciare nella sua autovettura il suo cellulare e di essere stato accompagnato in un albergo di Torino, dopo un lungo giro in città effettuato evidentemente per disorientarlo. Presso l'albergo di Torino l'arbitro aveva incontrato Moggi il quale gli chiese la disponibilità a favorire la squadra della Juventus, mostrandosi particolarmente severo negli arbitraggi delle squadre che la domenica successiva avrebbero dovuto incontrare la Juventus, penalizzandole con ammonizioni ed espulsioni e facendo in modo che

in occasione dell'incontro con la Juve si presentassero prive di titolari. L'arbitro aveva accettato ed aveva ricevuto da Moggi un cellulare da questi definito "sicuro" ed una serie di numeri sui quali Moggi poteva essere chiamato. Facchetti spiegò che l'arbitro gli aveva raccontato tutto questo proponendo di essere disponibile a denunciare quanto dettogli da De Santis e Moggi in cambio di un favore da parte dell'Inter, e cioè un posto di lavoro nella società. Si raggiunse l'accordo nel corso di quella riunione che Facchetti dovesse incontrarsi nuovamente con l'arbitro. Successivamente incontrai nuovamente Facchetti che mi disse di aver registrato su un CD i suoi colloqui con l'arbitro e mi chiese di fare delle verifiche sul quadro prospettato ed in particolare su De Santis. Concordammo quindi di dare l'incarico a Cipriani. Contestualmente, sulla base di alcuni numeri di cellulari che Facchetti mi diede dicendomi che erano riferibili a Moggi, chiesi a Bove di verificare se quei numeri fossero attivi e se fossero riconducibili a persone che appartenevano al mondo del calcio anche per verificare l'attendibilità delle dichiarazioni fatte dall'arbitro. Ricevetti da Bove conferma su entrambe le circostanze. Ricordo che Cipriani redasse il Report che lui denominò "Operazione Ladroni" a cui diedi un'occhiata e consegnai a Facchetti. Devo aggiungere che io proposi a Facchetti due opzioni: presentarsi in Procura a denunciare quanto l'arbitro aveva riferito oppure collaborare come fonte confidenziale con le forze dell'ordine senza esporsi almeno inizialmente direttamente. Facchetti preferì la seconda ipotesi tanto che ne parlai con il Magg. Chittaro Comandante del Nucleo informativo CC. di Milano. Di fatto Facchetti non diede alcun

seguito a tale sua disponibilità, nonostante gli avessi riferito della disponibilità dei CC. a prendersi carico dell'indagine, tanto è vero che **mi risulta solo che la società Inter ha presentato in Procura un esposto** che però l'arbitro che aveva contattato Facchetti, convocato in Procura, non confermò. Ho saputo tutto questo l'anno scorso. Il P.M. che mi chiede per quali motivi siano stati pagati **circa 50 mila euro per il dossier Ladroni** laddove nel dossier che si esibisce non risulta tutta la complessa attività che il dichiarante ha testé illustrato, consulenza Facchetti, **analisi di traffico**, bensì risultano semplicemente **analisi sul patrimonio, sui conti correnti, su eventuali pregiudizi penali dei protagonisti di questa investigazione**, rispondo che: - in primo luogo non sono sicuro che il dossier che mi si esibisce sia il report completo di tutta l'attività svolta dal Cipriani, anzi manca sicuramente una parte riguardante lo sviluppo societario di aziende che facevano parte di alcuni soggetti inseriti nel report, alcune delle quali riconducibili al gruppo Tanzi, in secondo luogo non mi ricordo di aver io autorizzato il pagamento delle fatture che la S.V. mi rappresenta essere datate 24.02.2003 e 30.07.2003, infine voglio precisare che la mia attività quantunque possa essere stata finalizzata all'accertamento di frodi sportive nel medesimo contesto in cui ha operato Cipriani è comunque attività del tutto distinta dall'incarico esterno dato al fornitore Cipriani a tutela di una società partecipata dal gruppo Pirelli; al P.M. che mi chiede per quali motivi **un'attività svolta sostanzialmente nell'interesse della F.C. Internazionale Spa sia stata fatturata a Pirelli Spa**, rispondo che nella misura in cui sia certo il destinatario della fattura trattasi verosimilmente di un errore di Cipriani e di chi

*l'ha pagato; al P.M. che mi chiede per quali motivi il lavoro svolto in Italia da Cipriani sia stato fatturato da una società estera, rispondo che nel caso di specie non doveva neppure essere fatturato a Pirelli, rispondo, invece in generale, riservandomi di ritornare sull'argomento, che per le pratiche di cui ho contezza, era una mera ragione di riservatezza ...” (v. sub **doc. 2**, verbale di interrogatorio del 29 settembre 2006).*

2.8 Altrettanto esemplificativo è quanto dichiarato, in sede di interrogatorio, dall'esecutore materiale del dossier, Sig. Cipriani: *“ADR: l'operazione “LADRONI” 15676 e segg. che viene allegato al presente verbale, è relativa ad accertamenti **molto approfonditi** sulla persona dell'arbitro DE SANTIS su richiesta di TAVAROLI quando questi lavorava ancora in Pirelli ... Prendo atto di quanto dichiarato da TAVAROLI nel suo interrogatorio del 29/09/2006 pagina 10, in ordine ad una possibile incompletezza del dossier denominato “Operazione LADRONI” stampato dal DVD che mi è stato sequestrato ed al riguardo dichiaro che il report è completo e probabilmente TAVAROLI si è confuso considerata la sua abitudine di incaricare più investigatori su uno stesso oggetto. Prendo altresì atto di tutto il contesto che TAVAROLI riferisce essere stato collegato al mio incarico investigativo, ma nego di aver mai saputo nulla al riguardo. TAVAROLI si limitò a dirmi che DE SANTIS era un arbitro che probabilmente prendeva i soldi e che occorreva controllare società sportive in Calabria per verificare un possibile collegamento con il DE SANTIS. L'incarico mi venne conferito da TAVAROLI in Pirelli ed io fatturai alla Pirelli su richiesta espressa di TAVAROLI ... Domanda:*



Come mai le investigazioni svolte nei confronti dell'arbitro DE SANTIS ed i soggetti a lui vicini non sono state fatturate all'INTER? CIPRIANI: Perché ancora una volta è stato TAVAROLI a darmi questa indicazione. Per quanto riguarda la fattura dell'INTER ricordo di averla consegnata a mani direttamente a TAVAROLI e di aver, dopo un certo periodo di tempo, richiesto alla CERRETA di adoperarsi perché mi venisse pagata” (v. sub **doc. 3**, verbali di interrogatorio del 4 maggio – 13 ottobre – 21 novembre 2006).

2.9 Anche il Dott. Marco Tronchetti Provera (presidente della Pirelli S.p.a. e consigliere d'amministrazione dell'Inter), all'udienza preliminare celebrata in data 9 marzo 2010, ha confermato che: “Massimo Moratti e Facchetti si ponevano la questione di come si può fare e cosa fanno le altre squadre, e me ne parlarono. Dico: “Mah, provate a sentire questi della Sicurezza, nostri, se hanno un'idea, perché avranno qualcuno che li controlla o qualcuno che li accompagna, non ne ho idea”. Creai il canale diretto e il rapporto diretto, con loro, e tutto questo ... La mia segretaria credo che si occupò di questo non glielo so dire; comunque chiesi al signor Tavaroli se poteva fare un favore, sostanzialmente, per spiegare ... lo scopo, almeno, che io avevo in mente, era spiegare o cercare di capire che cosa facevano le altre squadre ... Moratti aveva richiesto immediatamente un aiuto alla Procura della Repubblica, perché c'era un arbitro che raccontava di strane storie a Facchetti, però questo arbitro cambiò idea, non raccontò più nulla e quindi cadde, il tutto ... La prima cosa che fece Massimo Moratti fu di andare dalla dottoressa Boccassini a

raccontare questa vicenda. La dottoressa Boccassini gli suggerì di fare venire questo giovane arbitro a denunciare la cosa” (doc. 4).

2.10 Ulteriori conferme dell’attività illecita posta in essere dalla società convenuta a danno del Dott. De Santis si traggono anche dalle risultanze probatorie di altri giudizi.

In particolare, il Procuratore Federale della F.I.G.C., Dott. Stefano Palazzi, nel recente provvedimento datato 4 luglio 2011 – con il quale ha chiuso l’indagine federale innescata da un esposto presentato, in data 10 maggio 2010, dalla società Juventus F.C. sempre a seguito della scoperta di condotte antisportive costituite dai fatti di cui è causa, oltre che dai fatti emergenti dalle intercettazioni telefoniche (non valutate dalla Procura di Napoli) agli atti del processo “Calciopoli” (pagg. 55 – 58) – conferma che: “... nel corso del procedimento penale n. 13328/08 R.G., a carico di Ambrosino + altri (noto processo c.d. “Calciopoli” pendente dinanzi al Tribunale Penale di Napoli – n.d.r.), in ordine ai rapporti tra Nucini e Facchetti, ma non solo, sono risultate confermate e/o sono emerse le seguenti ulteriori circostanze, di seguito riportate in estrema sintesi: a) nell’estate 2002 (...) iniziarono i rapporti (...), e si intensificarono nell’autunno 2003 tra il sig. Nucini, all’epoca dei fatti arbitro in attività ed il sig. Facchetti, prima dirigente e poi presidente dell’Inter. Da tale periodo Nucini svolse il compito di “cavallo di Troia” (definizione usata dallo stesso Nucini nell’udienza dibattimentale in esame) al fine di acquisire informazioni, utili per Facchetti, in relazione all’organizzazione di Moggi-Fabiani-De Santis; ... f) è, altresì, emerso (...) che il sig. Nucini ha avuto la possibilità di effettuare alcuni colloqui di lavoro

*con le assicurazioni e con alcune banche; tra queste, in particolare, con la Banca Popolare di Milano, nella persona del dott. Paolillo, attuale amministratore delegato dell'Inter (...), grazie all'interessamento del sig. Facchetti – ripetesi – all'epoca dirigente dell'Internazionale ...” (doc. 5).*

2.11 Nell'ambito di tale procedimento, il Presidente della società resistente, Dott. Massimo Moratti, sebbene con una ricostruzione “edulcorata” ed in palese contraddizione con quanto dichiarato dagli altri protagonisti della vicenda che ci occupa, il giorno 3 ottobre 2006 dinanzi all'Ufficio Indagini della F.I.G.C. ha esternato le seguenti ammissioni: “*ADR: confermo di aver rilasciato un'intervista al giornalista Sabelli, pubblicata sul “magazine” del Corriere della Sera, nella quale, ad una domanda del giornalista se l'arbitro De Santis fosse stato messo sotto sorveglianza, rispondo “una persona si offri di farlo”. A tal riguardo intendo precisare che tale arbitro non era ben visto dall'INTER, ciò specie dopo la partita del campionato 2002/03 (maturata all'ultima giornata), durante la quale l'INTER aveva patito un arbitraggio certamente non favorevole da parte del De Santis, in occasione della gara contro il Chievo. In tale epoca il compianto Giacinto Facchetti mi riferì inoltre di una serie di colloqui da lui avuti con l'arbitro Nucini il quale, a dire del Facchetti, gli manifestava l'esistenza di un clima arbitrale non particolarmente favorevole all'INTER. Interpretai tali confidenze del Nucini inizialmente come una manifestazione di amicizia di questi nei confronti del Facchetti. ADR: il Nucini non parlava esplicitamente del De Santis ma faceva riferimento ad un “sistema” fortemente costruito in danno dell'INTER. Ricordo inoltre*

che il Facchetti mi disse che Nucini gli aveva raccontato di essere stato una volta accompagnato al cospetto di Moggi a Torino dove quest'ultimo gli aveva offerto la disponibilità di una utenza telefonica cellulare riservata. Non sono in grado di garantire la veridicità delle affermazioni riferite nel racconto di Facchetti. Considerato che in parte tali confidenze mi sembravano poter essere una sorta di "trappola", ritenni opportuno fare delle verifiche in merito ed a tal fine mi rivolsi al Tavaroli, che conoscevo quale persona capace che curava la sicurezza per la Pirelli. Intendo precisare che il coinvolgimento del Tavaroli fu da me ritenuto utile specie al fine di tutelare Facchetti, affinché questi non compisse passi falsi col Nucini. ADR: Non ricordo se avvenne o meno un incontro a tre, vale a dire col Tavaroli, il Facchetti ed il sottoscritto. ADR: non ho mai dato alcun mandato al Tavaroli per redigere un dossier sull'arbitro De Santis né ho mai visto alcun documento in merito. Ho appreso solo dalla recente lettura dei giornali sull'esistenza del c.d. "Dossier Ladroni". In termini più espliciti confermo di aver contattato il Tavaroli per consultarmi su quanto stava avvenendo col Nucini, ma escludo di avergli dato alcun mandato per svolgere indagini sul conto del De Santis. ADR: mi sento di escludere che un simile mandato possa essere stato conferito dal Facchetti. ADR: per tale dossier non è stato erogato né richiesto alcun pagamento. Escludo che tali richieste o erogazioni di denaro possono essere avvenute per il tramite di altre società comunque collegate all'INTER. Ciò a differenza di quanto era accaduto in precedenza per il caso di Vieri. ADR: quando nell'intervista al giornalista Sabelli dico che non venne fuori nulla

*intendo dire che, per quanto a mia conoscenza, l'incontro con Tavaroli non aveva avuto alcun concreto seguito, in quanto lo stesso aveva detto che sulla vicenda non vi era nulla di rilevante. ADR: il Tavaroli venne coinvolto come detto con riferimento alla situazione rappresentata dal Nucini che era per così dire di carattere generale e non specificamente riferita al De Santis. **Non nego tuttavia che in tale contesto il De Santis possa essere stato nominato come uno dei protagonisti principali della vicenda.** ADR: colloco i fatti di cui ho detto verso la fine dell'anno 2002. Verso la metà del 2003 il Facchetti mi rappresentò l'intenzione di denunciare i fatti riferitigli dal Nucini alla Procura della Repubblica. Mi opposi ad una tale soluzione e dissi al Facchetti che, attesa anche la genericità di quanto asserito dal Nucini, doveva essere quest'ultimo a segnalare il fatto. ADR: atteso che ritenevo quanto detto da Nucini una sorta di pettegolezzo, non ritenni fare alcuna denuncia in merito all'ufficio indagini. Feci comunque una telefonata all'allora presidente federale Carraro per rappresentare, pur non facendo il minimo cenno alla vicenda Nucini, una situazione di grave malessere. ADR: confermo che nell'anno 2001 l'Amministratore Delegato dell'INTER Ghelfi fece svolgere degli accertamenti sul calciatore VIERI, per verificare se questi mantenesse un comportamento consono a quello di un atleta. A tal riguardo fu interessato il Tavaroli che indicò un'agenzia specializzata di investigazioni che svolse accertamenti in merito, producendo un dossier, privo di significativi elementi di riscontro. Ricordo soltanto che nel dossier era scritto che il VIERI non era solito bere alcolici, ma correva molto in auto. ADR: tale attività fu pagata dall'INTER previa*

*presentazione di regolare fattura. ADR: l'INTER non ha mai commissionato altre indagini oltre quella fatta svolgere su VIERI. ADR: escludo categoricamente che l'INTER possa aver attivato per il tramite della TELECOM delle intercettazioni di conversazioni telefoniche – di qualsiasi tipo di utenza – nei confronti di chicchessia. Ugualmente escludo che possono essere stati acquisiti per tale via tabulati telefonici di qualunque genere. ADR: è altrettanto vero che l'INTER non ha mai commissionato l'esecuzione di pedinamenti personali” (doc. 6).*

2.12 Ulteriormente, in data 18 ottobre 2006, anche il Capo dell'Ufficio Indagini della F.I.G.C., Dott. Francesco Saverio Borrelli, “*in ordine a numerosi articoli di stampa riguardanti il comportamento della società Internazionale F.C. nei confronti dell'arbitro Massimo De Santis*”, aveva richiesto alla Procura di Milano di “*conoscere quante volte e in quali occasioni il Tavaroli sia stato incaricato da dirigenti di società sportive di compiere o far compiere accertamenti su arbitri o calciatori, ovvero semplicemente consultato circa situazioni problematiche riguardanti tali personaggi*” (doc. 7).

2.13 Da ultimo, a conferma di quanto sopra emerso, giova altresì richiamare quanto dichiarato, in sede di interrogatorio, nel corso dell'attività dibattimentale del già menzionato processo “Calciopoli”, dal Sig. Danilo Nucini: “... In pratica Facchetti mi propose, e io fui d'accordo, di diventare una sorta di “cavallo di Troia” ovvero acquistare fiducia da parte del sistema Moggi/De Santis al fine di acquisire informazioni sui meccanismi in base ai quali venivano condizionati i risultati di alcune partite e, quindi, dell'intero

*campionato. Io quindi ho iniziato a dimostrarmi amico ed avere simpatie nei confronti di De Santis, persona che io e Giacinto ritenevamo molto influente all'interno del gruppo di potere, parlando il loro stesso linguaggio. Con tale mia attività sono diventato amico di De Santis ... Io effettivamente ho detto al Facchetti che era probabile che alcuni arbitri facessero parte del sistema di Moggi e ciò ho potuto constatare in relazione ai comportamenti personali che questi tenevano sia all'interno di Coverciano e sia nel corso delle partite che gli stessi dirigevano. Preciso che questo era un nostro commento poiché non avevamo prove certe di dette affermazioni" (doc. 8).*

\* \* \* \* \*

2.14 Nel dettaglio, l'illecita attività investigativa posta in essere ai danni dell'odierno ricorrente (e culminata – come detto – nel report denominato “Operazione Ladroni”) è stata finalizzata “*a riportare quanto emerso dall'attività d'intelligence attualmente in corso a carico del DE SANTIS MASSIMO (...) e della di lui coniuge DGF, sviluppata – giuste le motivazioni d'incarico – al fine di individuare eventuali “incongruità” in particolare dal punto di vista finanziario/patrimoniale a carico del soggetto d'interesse” (come indicato nella “premessa/obiettivo” di detto dossier), nonché si è estrinsecata in accertamenti tecnici e locali operati sul medesimo e su soggetti a questo collegati, effettuati mediante appostamenti ambientali, dossier fotografico, analisi su patrimoni e conti correnti, accesso a banche dati (conservatoria, motorizzazione, anagrafe tributaria), intercettazioni telefoniche, esame di traffico telefonico, approfondimenti su partecipazioni*

**societarie.** All'interno del suddetto dossier (di cui si produce un estratto *sub doc. 9*) sono presenti, tra gli altri documenti: 1) due fatture emesse in data 24 febbraio 2003 e 30 luglio 2003 dalla Worldwide Consultants Security Ltd nei confronti di Pirelli S.p.a. aventi ad oggetto "OP. LADRONI" (che confermano quanto dichiarato univocamente dai testi **sul ruolo di committente** ricoperto dalla società resistente); 2) annotazione manoscritta del traffico telefonico relativo all'utenza telefonica 335/6372\*\*\* intestata al Dott. De Santis relativa al mese di gennaio 2003 (documento quest'ultimo sequestrato dalla Polizia Giudiziaria nell'ambito del procedimento penale rubricato con R.G.N.R. 30382/2003); la circostanza dell'illecita captazione ed analisi del traffico telefonico del ricorrente è stata confermata, sia da colei che materialmente ha operato le trascrizioni, Sig.ra Caterina Agata Plateo, nel verbale di sommarie informazioni del 21 giugno 2006 (**doc. 9**) e nel verbale di udienza della causa civile promossa dal Sig. Vieri nei confronti dell'Inter (**doc. 15**): *"mi sono stati richiesti come al solito da Adamo BOVE in data 11.02.2003 e dopo la mia elaborazione sono allo stesso stati consegnati"*, sia dagli accertamenti eseguiti dagli inquirenti: *"i fogli 112 e 113 risultano essere specchi manoscritti riportanti utenze telefoniche e intestatari delle stesse, verosimilmente estratti o copiati da tabulati telefonici riferiti all'utenza 335/6372\*\*\*, così come si rileva dall'appunto riportato in testa al primo foglio"* (**doc. 9**).

2.15 In forza di quanto descritto, il Dott. De Santis, per mezzo degli scriventi difensori, con raccomandata datata 15 settembre 2010, contestava formalmente alla società resistente la violazione dei propri



diritti personalissimi, all'uopo chiedendo un congruo risarcimento e, non ricevendo alcun riscontro, essendo costretto a promuovere la presente vertenza (**doc. 10**).

\* \* \* \* \*

3. Dalla descrizione dei fatti, come sopra riassunti, nonché dai riscontri probatori emersi in altri giudizi (penali e di giustizia sportiva) promossi nei confronti della società resistente e dei Sigg.ri Cipriani e Tavaroli, risulta certamente accertata la responsabilità della F.C. Internazionale, la quale, commissionando un'illegittima attività investigativa ai danni del Dott. De Santis (attraverso l'accesso ai tabulati telefonici delle sue utenze, monitoraggio costante su frequentazioni e spostamenti, investigazioni sulla sua persona e sui suoi familiari, amici e conoscenti, nonché controllo sulle sue attività patrimoniali), ha leso i **diritti inviolabili** del medesimo (riservatezza, libertà personale ed alla vita di relazione, inviolabilità del domicilio), costituenti, come noto, la categoria dei c.d. "diritti personalissimi", quale specie di diritti soggettivi assoluti.

In particolare, dalle risultanze riportate in narrativa (v. *sub doc. 1*, sentenza emessa dal G.U.P. Dott.ssa Mariolina Panasiti: "... *al riguardo il CIPRIANI ha indicato che L'Operazione "LADRONI" aveva avuto ad oggetto accertamenti molto approfonditi sulla persona dell'arbitro DE SANTIS su richiesta di TAVAROLI quando questi lavorava ancora in PIRELLI ...*"), appare evidente che la società resistente (tramite i suoi vertici, nella specie, il Presidente e socio di riferimento della proprietà, Dott. Massimo Moratti, ed il vice Presidente, Sig. Giacinto Facchetti) ha contattato il Dott. Tavaroli (capo della sicurezza del gruppo Pirelli –

Telecom, azienda quest'ultima notoriamente facente capo alla famiglia Moratti, quale componente del consiglio di amministrazione e socio di maggioranza) e, su indicazione di quest'ultimo, ha conferito al Sig. Cipriani (investigatore privato, titolare della Worldwide Consultants Security L.t.d.) l'incarico di svolgere un'investigazione concernente la vita del Dott. De Santis (operazione denominata, con involontaria ironia, "Operazione Ladroni"), conclusasi con il dossier di cui si produce un estratto *sub doc. 9*.

Nella fattispecie in esame risulta pertanto:

- **certo** che la F.C. Internazionale abbia commissionato un'investigazione nei confronti del Dott. De Santis;
- **certo** che la medesima, in persona dei suoi vertici, Dott. Massimo Moratti e Sig. Giacinto Facchetti, si sia rivolta per svolgere detta indagine, su indicazione del Sig. Giuliano Tavaroli, al Sig. Emanuele Cipriani;
- **certo** che in relazione a detta indagine sia stato realizzato un dossier denominato "Operazione Ladroni";
- **certo** che detta indagine sia stata svolta anche attraverso l'illecito accesso ai tabulati telefonici del Dott. De Santis;
- **certo** che la società resistente fosse a conoscenza delle modalità illecite di tale investigazione (particolarmente significative sul punto risultano le dichiarazioni rese dal Cipriani ove lo stesso spiegava il motivo dell'emissione della fatturazione attinente l'indagine non già dalla Polis d'Istinto, ma da società estera: **"perché nelle intenzioni dell'INTER così come segnalatomi da**

*TAVAROLI era opportuno che l'investigazione non risultasse o comunque fosse difficilmente individuabile*”).

### **3.1 Sulla natura illegittima dell'attività posta in essere dalla F.C. Internazionale.**

L'illecita attività di dossieraggio posta in essere dalla società resistente ha senza dubbio violato il fondamentale **diritto alla riservatezza** del ricorrente, nell'ampia sfera dei rapporti personali e di relazione.

3.1.1 Ed infatti, ove si esaminano analiticamente i documenti di cui si compone il report “Operazione Ladroni” (di cui – come detto – si produce un estratto, tenuto conto che – come affermato dal Sig. Tavaroli – la copia sequestrata **non risulta essere “il report completo di tutta l'attività svolta dal Cipriani, anzi manca sicuramente una parte riguardante lo sviluppo societario di aziende che facevano parte di alcuni soggetti inseriti nel report”**), appare palese che la F.C. Internazionale, quale società committente (con partecipazione societaria rilevante all'interno della Telecom ed avente rapporti diretti, sia con i vertici di quest'ultima, sia con le società esterne di investigazione, come la Worldwide Consultants Security di Cipriani, alle quali era solita commissionare investigazioni su propri tesserati o su altri soggetti), ha “**spiato**” l'attore, nella sua sfera privata e familiare, **con un sistematico monitoraggio di tutti gli aspetti (personali, relazionali, professionali, patrimoniali, fiscali) di cui si componeva la sua esistenza.**

In particolare, se dall'indice del citato report emerge che sul conto del Dott. De Santis sono state effettuate le seguenti attività: “1) *due diligence De Santis Massimo*; 2) *due diligence DGF (moglie del De Santis Massimo)*; 3) *attività info/investigativa*; 4) *riserve*

*in corso d'opera/considerazioni; 5) fascicolo **fotografico**; 6) materiale reperito via web*"; dal dettaglio delle singole operazioni si evince che vi sono stati, a carico del medesimo ricorrente, dei suoi familiari, dei suoi amici e dei suoi conoscenti, **appostamenti** (*"dall'attività effettuata localmente è emerso che il De Santis Massimo risiede dal giugno del 2002 in Roma Via OMISSIS – in precedenza ha abitato in Viale OMISSIS dove la moglie, DGF, risulta ancora residente. Di fatto i coniugi De Santis abitano in Via OMISSIS con la figlia OMISSIS (n.d.r.: minore !), nei pressi del laghetto dell'Eur, dove hanno acquistato un elegante appartamento finito recentemente di ristrutturare ... Nell'ambito del domicilio attuale e di quello precedente, la famiglia sarebbe normalmente considerata. La DGF è impiegata alla prima divisione di sanità, nei pressi dell'Ospedale OMISSIS, dove il padre è Direttore Generale ... Si è altresì appreso, per quanto appurabile localmente, che i compensi ufficialmente percepiti dal De Santis e dalla moglie consentirebbero agli stessi di mantenere un elevato tenore di vita"*); **analisi all'anagrafe tributaria** (immobili e redditi 1998, 1999, 2000 e 2001), **alla motorizzazione** (veicoli di proprietà), presso **le banche** in cui vi è titolarità di conti correnti (con indicazione del saldo) e presso **le strutture alberghiere** (con indicazione dei giorni e delle persone alloggiate); nonché **indagini su eventuali cariche e partecipazioni all'interno di società**.

Nondimeno l'illecita attività di dossieraggio posta in essere dalla società resistente si è estrinsecata in una capillare **analisi del traffico telefonico dell'utenza n. 335/6372\*\*\* intestata al ricorrente** (v. doc. 11), con

identificazione (nome, cognome, codice fiscale e residenza) di ogni soggetto con cui il medesimo aveva contatti (!!!). Tale attività è documentata dalle risultanze contenute nel dossier “Operazione Ladroni” e, in particolare, dalle testimonianze rese dalla Sig.ra Plateo (*“mi sono stati richiesti come al solito da Adamo BOVE in data 11.02.2003 e dopo la mia elaborazione sono allo stesso stati consegnati”* – **docc. 9 e 15**), dal Sig. Cipriani (*“foglio 000112 a 000119 sono il resoconto dei contatti delle utenze 3356372\*\*\*, ...”* – **doc. 3**), nonché dagli accertamenti eseguiti dagli inquirenti (*“i fogli 112 e 113 risultano essere specchi manoscritti riportanti utenze telefoniche e intestatari delle stesse, verosimilmente estratti o copiati da tabulati telefonici riferiti all’utenza 335/6372\*\*\*, così come si rileva dall’appunto riportato in testa al primo foglio”* – **doc. 9**).

3.1.2 Alla luce di quanto sopra, appare pertanto sicuramente illecito il comportamento della società resistente, la quale, agendo in totale spregio di tutti i principi in materia di **riservatezza** e di **privacy** – tutelati, come detto, sia a livello nazionale (dalle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 196/2003, Codice della protezione dei dati personali, emanata in continuità con la precedente L. n. 675/1996), sia a livello internazionale (dall’art. 8 della Convenzione Europea sui diritti dell’Uomo: *“Diritto al rispetto della vita privata e familiare”*) – ha sottoposto arbitrariamente a controllo la vita privata del ricorrente (nonché dei suoi conoscenti, amici e familiari), rendendolo inconsapevolmente vittima di una situazione perniciosa e mortificante come il protagonista del noto film “The Truman Show” o peggio, degli “indesiderati” ai regimi totalitari, spiati dai servizi segreti.

In particolare, quanto alla normativa interna soprarichiamata, giova rilevare che, nella fattispecie in esame, vi è stata certa violazione dei principi di necessità (art. 3), di pertinenza (art. 11), di non eccedenza dei dati rispetto alle finalità per le quali sono trattati (art. 11), nonché di legittimità dello scopo per cui i dati vengono raccolti (art. 11). In elaborazione di tali principi, la Suprema Corte ha quindi statuito che: *“i dati personali oggetto di trattamento devono essere gestiti secondo correttezza, utilizzati in operazioni diverse da quelle che avevano dato luogo alla raccolta se compatibili con le prime e comunque non devono essere eccedenti rispetto alle finalità che avevano dato causa alla raccolta; ... Dalla disciplina vigente cui si è fatto sintetico riferimento si desume dunque che il legislatore ha dettato, per le ipotesi di trattamento di dati personali, dei criteri ispirati a rigorosa cautela, sia per quanto concerne gli obblighi del titolare del trattamento (sostanzialmente improntati ai doveri di correttezza e buona fede), sia per quel che attiene all'effettività del rapporto fra la raccolta del dato e lo scopo che ad essa ha dato causa, stabilendo tuttavia l'esigenza di un bilanciamento ove siano ravvisati diversi interessi ugualmente tutelati dall'ordinamento, quale quello di far valere in giudizio un proprio diritto. Di tale indirizzo si trova poi specifica conferma nel Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive, adottato con Provvedimento del Garante n. 60 del 6.11.2008 in attuazione dell'art. 12 D.Lgs. cit. (che conferisce al Garante il compito di promuovere codici di deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati personali in alcuni settori), provvedimento cui va riconosciuta efficacia normativa*

*(C. 08/10690, che ha precisato come tale efficacia sia subordinata alla legge, "dovendo limitarsi a concretizzare diritti ed obblighi che hanno nella legge la loro fonte") e che, seppur all'epoca non in vigore (il relativo termine iniziale di vigenza era stato infatti fissato alla data dell'1.1.2009), rappresenta ulteriore conferma del contenuto delle opzioni effettuate dal legislatore ... Al riguardo devono essere invero ricordate, oltre alla già citata C. 08/10690, C. 09/15327, C. 09/3358, C. 08/12285, che hanno sostanzialmente affermato la derogabilità della disciplina dettata a tutela dell'interesse alla riservatezza dei dati personali quando il relativo trattamento sia esercitato per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante e nei limiti in cui ciò sia necessario per la tutela di quest'ultimo interesse" (Cass. SS. UU., 8 febbraio 2011, n. 3033).*

In forza di tali principi, appare evidente pertanto che, nella fattispecie in esame, l'illecita ed arbitraria raccolta e trattamento di dati personali del Dott. De Santis da parte della società resistente non risultano improntati alla difesa di alcun interesse giuridicamente rilevante, ma ispirati unicamente a monitorare e controllare ogni azione eseguita dal ricorrente.

Del resto, la natura palesemente illecita dell'attività investigativa posta in essere ai danni del Dott. De Santis **era ben nota alla società resistente**, tenuto conto che la medesima aveva espressamente richiesto all'esecutore materiale dell'investigazione di non comparire quale mandante dell'incarico (a tal riguardo, il Sig. Cipriani ha confermato: **"nelle intenzioni dell'INTER così come segnalatomi da TAVAROLI**

*era opportuno che l'investigazione non risultasse o comunque fosse difficilmente individuabile*”).

Né può non considerarsi, al fine di correttamente desumere il maggior disvalore della condotta illecita posta in essere dalla società resistente, che le azioni illecite “di intrusione” nella vita familiare del Dott. De Santis sono state il frutto di una preliminare e preordinata condotta illecita che la F.C. Internazionale era solita realizzare con modalità analoghe (disponendo liberamente degli apparati e del personale della Telecom e delle società private di investigazione ad essa collegate), non solo nei confronti dell'odierno ricorrente, ma anche di altri soggetti (v. pag. 131 della citata sentenza emessa dal G.U.P. Dott.ssa Mariolina Panasiti: *“richiesta spiegazione al CIPRIANI nel corso dell'interrogatorio in data 28/11/2006, costui indicava: “Trattasi di un incarico che io ho ricevuto da Giuliano TAVAROLI il quale mi chiese di svolgere una attività investigativa approfondita comprensiva di pedinamenti e di rilevamenti su tutte le persone che i predetti giocatori frequentavano nella vita privata. L'attività si è compendiata anche in appostamenti sotto casa ed in pedinamenti oltre che nell'acquisizione di informazioni dalle banche dati SDI ed Anagrafe Tributaria. Inoltre abbiamo svolto tutta un'analisi delle società a cui i predetti calciatori erano interessati. Per quanto riguarda BOBO si trattava di Bobo VIERI e per quanto riguarda J., JUGOVIC Vladimir. Il compenso per l'attività svolta mi è stato corrisposto dall'INTERNAZIONALE F.C. a cui ho fatto pervenire fattura della W.C.S. società estera”).* Risulta, infatti, che proprio altre “vittime” dell'illecito dossieraggio posto in essere



dall'Inter, quale appunto l'ex calciatore Vieri, abbiano promosso causa risarcitoria simile alla presente.

\* \* \* \* \*

3.1.3 Per quanto sopra, la società resistente, a mente dell'art. 15 del richiamato d.lgs. n. 196/2003, "è tenuta al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 del codice civile" di tutti i danni sofferti dal Dott. De Santis a causa dell'illecita attività di dossieraggio, ivi incluso il danno non patrimoniale (come ormai affermato pacificamente dalla S.C., la quale, con sentenza n. 26972 emessa a SS.UU. in data 11 novembre 2008, ha sul punto statuito che: "*Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.: ... (b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni) ...*").

Ne discende che, nel caso di specie, visto l'espresso richiamo operato dall'art. 15 del citato d.lgs. n. 196/2003 all'art. 2050 c.c. (richiamo peraltro analogo a quello contenuto negli artt. 18 e 29, comma 9, della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, originaria disciplina successivamente abrogata dal Codice della privacy), la società resistente è impossibilitata

a superare la presunzione di colpa posta a suo carico, provando di aver adottato nella raccolta e nel trattamento dei dati “*ogni diligenza possibile*”.

3.1.4 Al di là della concreta applicazione della norma a specifica tutela della privacy, risulterebbero comunque violati i precetti costituzionali che garantiscono le libertà dell’individuo, ogni sua relazione personale e sociale (art. 13 Cost.), tutelando la libertà di movimento nel territorio nazionale (art. 16 Cost.), l’inviolabilità della persona, del domicilio (art. 14 Cost.), la segretezza delle comunicazioni (art. 15 Cost.), le relazioni familiari (art. 29 Cost.). Tutte queste norme costituiscono un costrutto normativo da cui si trae l’illegittimità di ogni condotta finalizzata ad invadere la sfera del “privato” di ogni cittadino, monitorandone la vita, le relazioni, i movimenti. Si ricade, pertanto, nel paradigma dell’illecito aquiliano, tenuto conto che è evidente l’antigiuridicità della condotta dell’Inter, produttiva di danno ingiusto (meglio illustrato al successivo paragrafo 3.2), avvinto da nesso eziologico, costituito dalla chiara finalità di utilizzare i dati raccolti per condizionare i rapporti del De Santis nel mondo calcistico (una volta conosciuto il tenore dei propri rapporti familiari, economici e di relazione nel mondo del calcio e della società in generale).

### **3.2 Sul danno sofferto dal ricorrente.**

Chiarita la natura illecita della condotta posta in essere dalla F.C. Internazionale, giova ora esaminare le conseguenze dannose che sono state cagionate al ricorrente dalla violazione della propria sfera di riservatezza.

A tal riguardo, un corretto esame di tali conseguenze lesive non può prescindere dall'enorme diffusione e dall'utilizzo che il dossier "Operazione Ladroni" ha avuto tra i soggetti che ne hanno disposto.

3.2.1 In primo luogo, il risarcimento è dovuto per l'illecita raccolta dei dati personali; sul tema ci si è già soffermati e per economia di scritto, non ci si ripete.

3.2.2 In secondo luogo, deve considerarsi l'elevato numero di soggetti che hanno eseguito la gamma di attività illecite (appostamenti ambientali, analisi su patrimoni e conti correnti, accesso a banche dati, intercettazioni telefoniche, esame di traffico telefonico, approfondimenti su partecipazioni societarie) a danno del Dott. De Santis, dei suoi familiari e dei suoi conoscenti, nonché l'utilizzo di strutture appartenenti a diverse società (Worldwide Consultants Security L.t.d. e Telecom), con conseguente incontrollabile moltiplicazione della diffusione dei dati raccolti a soggetti terzi.

3.2.3 In terzo luogo, consta la circostanza che, già nel 2006, organi di stampa nazionale (in particolare, La Repubblica, il più diffuso quotidiano nazionale) davano ampia diffusione della notizia dell'esistenza del dossier a carico del Dott. De Santis (**doc. 12**), tanto che il Capo dell'Ufficio Indagini della F.I.G.C., Dott. Francesco Saverio Borrelli, in data 18 ottobre 2006, "**in ordine a numerosi articoli di stampa riguardanti il comportamento della società Internazionale F.C. nei confronti dell'arbitro Massimo De Santis**", aveva richiesto alla Procura di Milano di "conoscere quante volte e in quali occasioni il Tavaroli sia stato incaricato da dirigenti di società sportive di compiere o far compiere accertamenti su arbitri o calciatori, ovvero

*semplicemente consultato circa situazioni problematiche riguardanti tali personaggi” (doc. 7).*

Tale diffusione mediatica ha certamente pregiudicato l'onore, il decoro personale e professionale, nonché l'immagine del Dott. De Santis (fosse soltanto per la semplice associazione del nome del ricorrente ad un'attività denominata “**Operazione Ladroni**”).

3.2.4 Da ultimo, è opportuno evidenziare che la società resistente non si è limitata solo alla raccolta illecita dei dati personali del Dott. De Santis, ma li ha utilizzati per presentare un esposto dinanzi la Procura della Repubblica di Milano per denunciare presunte condotte illecite (frode in competizioni sportive) poste in essere dal ricorrente (esposto che ha generato il procedimento rubricato con R.G.N.R. 131238/2004 e che, peraltro, successivamente alle valutazioni operate dal P.M., Dott. Ilda Boccassini, è stato **archiviato** e di cui la scrivente difesa chiede l'acquisizione al presente giudizio, non essendo riuscita ad estrarne copia pure a fronte di un'apposita istanza di autorizzazione alla visione degli atti depositata in data 3 febbraio 2011 al suddetto P.M. ed al Procuratore Generale della Repubblica di Milano, Dott. Bruti Liberati – **doc. 13**).

### **3.3 Sul quantum risarcitorio.**

Una volta accertata la natura illegittima del comportamento posto in essere dalla società resistente ed il conseguente obbligo risarcitorio, è ora opportuno focalizzarsi sul *quantum* del risarcimento da corrisponderci al Dott. De Santis, all'uopo considerando, sia i plurimi pregiudizi arrecati alla vittima da una così grave violazione della riservatezza individuale, sia gli elementi valutativi che sono stati

descritti in narrativa (disvalore della condotta lesiva; ampiezza delle illecite attività svolte; diffusione dei dati illecitamente captati; professione svolta e notorietà in ambito pubblico e nell'ambiente lavorativo della vittima; estensione dell'attività illecita a familiari – anche minorenni – amici e conoscenti; natura dei dati personali violati, etc.).

In forza di ciò, pertanto, considerata la gravità del fatto dannoso ed il diritto primario alla riservatezza ed all'inviolabilità delle relazioni personali e sociali che è stato leso, la diffusione sugli organi di stampa (che, ove anche non sia imputabile direttamente a volontà dell'Inter, certamente è ad essa imputabile a causa dell'iniziativa di illecita raccolta, che ha consentito a Tavaroli, Cipriani, Plateo, etc. di apprendere tali dati raccolti e riferirli alla stampa ed a terzi); nonché la delicatezza del contesto entro cui i fatti vengono a calarsi, ci si affida alla migliore valutazione equitativa che codesto Ill.mo Tribunale vorrà applicare al caso di specie, certi che in detta valutazione quest'ultimo terrà in debito conto, quale parametro, le somme richieste ed i risarcimenti accordati in favore di altri soggetti che hanno subito dalla medesima convenuta analoghe illegittime condotte (v. *sub doc. 14*, articoli di stampa relativi alla richiesta di risarcimento di Euro 21.000.000,00 avanzata da Christian Vieri).

#### **4. Sui mezzi istruttori.**

4.1 Al presente ricorso sono allegati una serie di documenti che, **formatisi come prova in altri processi**, si ritiene che possano esplicare pieno effetto probatorio anche ai fini della decisione del giudizio *de quo*.

Nel dettaglio, infatti, le risultanze emergenti dalla sentenza emessa dal G.U.P. di Milano, Dott.ssa Panasiti, in data 28 maggio 2010 nel procedimento penale n. 25194/2008 (**doc. 1**), dai verbali di interrogatorio degli indagati Tavaroli e Cipriani (**doc. 2 e 3**), dalle dichiarazioni rese dal teste Tronchetti Provera all'udienza del 9 marzo 2010 (**doc. 4**), dalle dichiarazioni rese a carattere pressoché confessorio dal Dott. Moratti dinanzi all'Ufficio Indagini della F.I.G.C. (**doc. 6**), nonché dalle sommario informazioni e dalle dichiarazioni rese a verbale di udienza dalla Sig.ra Plateo nel procedimento civile R.G. n. 68837/2006 (**docc. 9 e 15**) costituiscono, a parere di chi scrive, **piene prove** su cui l'Ill.mo deve esplicitare il proprio giudizio ai sensi dell'art. 116 c.p.c. (ovvero, comunque, **elementi di prova** univoci e tra loro concordanti nel confermare l'impianto sostanziale sui fatti di cui è causa).

A tal riguardo, recenti orientamenti della Suprema Corte hanno chiarito che rientra nei poteri del giudice in tema di disponibilità e valutazione delle prove quello di fondare il proprio convincimento su prove formate in altro processo, e, per il processo penale, anche su accertamenti effettuati nella sola fase delle indagini preliminari. In particolare: *“questa Corte ha ripetutamente evidenziato come al giudice del merito, per il principio dell'unitarietà della giurisdizione, pertenga il potere d'utilizzare ai fini della decisione demandatagli, in difetto di divieti espliciti od impliciti desumibili dalla normativa in materia, **anche prove raccolte in un diverso giudizio tra gli stessi od altri soggetti**, come qualsiasi produzione proveniente dalle parti in causa e, quindi, non solo*

*di trarne semplici indizi od elementi di convincimento, **ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva**; il che vale anche per una perizia svolta in sede penale od una consulenza tecnica svolta in altra sede civile”; “nel potere del giudice in tema di disponibilità e valutazione delle prove **rientra quello di mettere a base del proprio accertamento dei fatti prove formate in altro processo**, quando i risultati, come non è contestato, siano acquisiti al giudizio pendente davanti a lui” “Il giudice civile, in mancanza di divieti, può liberamente utilizzare, come elementi di prova, le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse parti e può anche **avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, le quali possono anche essere sufficienti a formare il convincimento del giudice**”; – v. Cass., 22 settembre 2011, n. 19253; Cass., 4 marzo 2002 n. 3102; Cass., 11 agosto 1999 n. 8585; Cass., 1° aprile 1997, n. 2839; Cass., 20 gennaio 1995, n. 623; Cass., 30 maggio 1996, n. 5013).*

4.2 Pure alla luce di quanto sopra, la scrivente difesa, per mero scrupolo difensivo, chiede l’ammissione dell’interpello del legale rappresentante *pro tempore* della F.C. Internazionale, Dott. Massimo Moratti, nonché prova per testi sulle seguenti circostanze:

- a) “vero che la F.C. Internazionale, a fine 2002 – inizio 2003, conferì incarico al Sig. Emanuele Cipriani (investigatore privato, titolare della Worldwide Consultants Security L.t.d.), tramite il Dott. Tavaroli (responsabile della Direzione Security Pirelli), di eseguire indagini sulla vita e sulle abitudini private del Dott. De Santis”;

- b) “vero che il Sig. Cipriani, contattato dal Dott. Tavaroli, accettava l’incarico di cui al capitolo precedente e redigeva un dossier denominato “Operazione Ladroni”, avente ad oggetto accertamenti sulla persona del ricorrente”;
- c) “vero che, nell’ambito di tale dossier, furono eseguite le seguenti attività nei confronti del Dott. De Santis, dei suoi familiari (compresa la moglie, Sig.ra DG, e la figlia minore, OMISSIS), dei suoi amici e dei suoi conoscenti: appostamenti; analisi all’anagrafe tributaria (immobili e redditi 1998, 1999, 2000 e 2001), al casellario giudiziario, alla motorizzazione (veicoli di proprietà), presso le banche (in cui vi erano titolarità di conti correnti) e presso le strutture alberghiere; indagini su eventuali cariche e partecipazioni all’interno di società”;
- d) “vero che, in particolare, fu intercettata l’utenza telefonica n. 335/6372\*\*\* intestata al Dott. De Santis, con conseguente analisi del traffico telefonico e annotazione manoscritta dei tabulati”;
- e) “vero che per il dossier “Operazione Ladroni” la società resistente versò in favore della Worldwide Consultants Security L.t.d. la somma complessiva di 48.140,00 sterline, di cui alle fatture nn. 64 e 136 del 2003 (v. **doc. 9**).”;
- f) “vero che, a seguito di detto pagamento, la Worldwide Consultants Security L.t.d., su espressa indicazione della F.C. Internazionale, emise la relativa fatturazione nei confronti di Pirelli S.p.a.”;
- g) “vero che la F.C. Internazionale ha commissionato al Dott. Tavaroli ed al Sig. Cipriani analoghe attività di dossieraggio nei confronti di



altri soggetti, tra cui i calciatori (all'epoca in attività) Christian Vieri e Vladimir Jugovic”;

- h) “vero che i risultati delle “indagini” svolte sul Dott. De Santis furono utilizzate per presentare l'esposto – querela alla Procura della Repubblica di Milano che ha dato origine al procedimento R.G.N.R. n.131238/2004 assegnato al P.M. Dott.ssa Ilda Boccassini”;
- i) “vero che il Dott. Massimo Moratti, prima della presentazione di tale esposto, si consigliò con la Dott.ssa Boccassini (come dichiarato dal Dott. Tronchetti Provera nell'incidente probatorio di cui all'udienza del 9 marzo 2010 – **doc. 4**)”;
- j) “vero che detto esposto, all'esito delle indagini svolte, fu archiviato”.

Si indicano i seguenti testi: 1) Dott. Giuliano Tavaroli, residente in OMISSIS; 2) Sig. Emanuele Cipriani, residente in OMISSIS; 3) Sig.ra Caterina Agata Plateo, residente in OMISSIS; Dott. Marco Tronchetti Provera, residente in OMISSIS

\* \* \* \* \*

5. Per quanto sopra esposto, il Dott. Massimo DE SANTIS, come rappresentato e difeso in epigrafe

#### **RICORRE**

all'Ill.mo Tribunale Civile di Milano, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 415 c.p.c., per ivi sentir accogliere, in contraddittorio e nei confronti della F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.a., in persona del legale rappresentante

*pro tempore*, con sede in Milano, Corso Vittorio Emanuele II, n. 9, P. IVA 04231750151, le seguenti

## CONCLUSIONI

### A) NEL MERITO:

- accertare e dichiarare la natura illecita della condotta posta in essere dalla F.C. Internazionale Milano S.p.a. per tutti i fatti in premessa illustrati in violazione del combinato disposto degli artt. 15 del d.lgs. n. 196/2003 e 2050 c.c. o, in subordine, dell'art. 2043 c.c. e, per l'effetto, condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente a seguito ed in dipendenza delle riferite condotte, ivi incluso il danno non patrimoniale e quello morale, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione, come per legge;
- il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari.

### B) IN VIA ISTRUTTORIA:

- chiede l'acquisizione ai sensi dell'art. 210 e 421 c.p.c. dell'intero fascicolo relativo al procedimento rubricato con R.G.N.R. 131238/2004 e relativo all'esposto presentato dalla società resistente dinanzi la Procura della Repubblica di Milano – P.M. Dott.ssa Ilda Boccassini, archiviato;
- chiede l'esibizione ex artt. 210 e 421 c.p.c. del verbale di audizione del Dott. Massimo Moratti reso in data 30 marzo 2011 dinanzi al Procuratore Federale, Dott. Stefano Palazzi (nell'ambito del quale il Moratti ha riferito, con più ampia dichiarazione confessoria, sugli stessi fatti già oggetto dell'audizione di cui al **doc. 6**);

- confida che l'Ill.mo Tribunale adito consideri le risultanze maturate in altri processi (in particolare: sentenza emessa dal G.U.P. di Milano, Dott.ssa Panasiti, in data 28 maggio 2010, depositata *sub doc. 1*; prove testimoniali dei Sigg.ri Tavaroli, Cipriani, Tronchetti Provera, Plateo e Moratti *sub docc. 2, 3, 4, 6, 9 e 15*) come aventi pieno effetto probatorio, anche ai fini della decisione del presente giudizio;
- ad ogni modo, ove il Tribunale adito voglia procedere ad istruire la presente causa, chiede ammettersi prova per interpellato e testimoniale sulle circostanze capitolate e con i testi indicati al precedente paragrafo 4;
- da ultimo, si depositano, in copia, i seguenti documenti:
  - 1) sentenza emessa in data 28 maggio 2010 dal G.U.P., Dott.ssa Mariolina Panasiti, nel p.p. R.G.N.R. n. 25194/2008;
  - 2) verbale di interrogatorio del 29 settembre 2006 del Dott. Tavaroli;
  - 3) verbale di interrogatorio del 4 maggio – 13 ottobre – 21 novembre 2006 del Sig. Cipriani;
  - 4) verbale udienza preliminare del G.U.P., Dott.ssa Mariolina Panasiti del 9 marzo 2010 (Dott. Tronchetti Provera);
  - 5) provvedimento del 4 luglio 2011 emesso dal Procuratore Federale della F.I.G.C., Stefano Palazzi;
  - 6) dichiarazioni rese in data 3 ottobre 2006 dal Dott. Moratti dinanzi all'Ufficio Indagini della F.I.G.C.;
  - 7) nota informativa del capo dell'ufficio indagini della F.I.G.C. datata 18 ottobre 2006;
  - 8) verbale di informazioni del 1° dicembre 2010;
  - 9) stralcio dossier "Operazione Ladroni";

- 10) raccomandata inviata in data 15 settembre 2010 dagli Avv.ti Lucarelli e Gallinelli alla F.C. Internazionale;
- 11) profilo Vodafone utenza 3356372\*\*\*;
- 12) articolo datato 11 maggio 2006 su La Repubblica; articolo datato 2 giugno 2006 su La Repubblica;
- 13) istanza di autorizzazione alla visione degli atti depositata in data 3 febbraio 2011;
- 14) articolo datato 25 settembre 2010 su Tuttosport (pag. 2); articolo datato 25 settembre 2010 su La Stampa (pag. 44); articolo datato 25 settembre 2010 su Il Romanista (pag. 6); articolo datato 30 marzo 2011 su Tuttosport (pag. 6);
- 15) verbale di udienza del 26 ottobre 2010 (R.G. n. 68837/2006).

Ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002 la L. 23 dicembre 1999 n. 488 e successive modifiche ed integrazioni, si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminato ed il contributo unificato è pari ad 450,00.

Ai sensi degli artt. 125, comma 1, c.p.c. e 136 c.p.c. (come modificato dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione del D.L. n. 138/2011), si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria ai seguenti numeri di fax: 02-781\*\*\* (Avv. Becciani), 06-3200\*\*\* (Avv. Lucarelli), 06-6896\*\*\* (Avv. Gallinelli) ed ai seguenti indirizzi P.E.C.:

OMISSIS

Roma – Milano,

Avv. Federico Lucarelli

Avv. Paolo Gallinelli

Avv. Romolo Becciani